Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Mercoledì, 27 marzo 1929 - Anno VII** — **Numero 72**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato [illegible] dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **938.**

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. **258.**
Ricostituzione del comune di Dasà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 giugno 1928, n. 1685;
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il territorio pertinente al comune di Dasà anteriormente all'emanazione del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1685, è distaccato dal comune di Acquaro ed è ricostituito in Comune autonomo con denominazione e capoluogo « Dasà ».

Al prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Dasà e quello di Acquaro in dipendenza della suaccennata variazione di circoscrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **939.**

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. **262.**
Autorizzazione al comune di Rezzo-Cavargna a modificare la propria denominazione in quella di « Val Rezzo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 28 novembre 1928 con cui il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Rezzo-Cavargna, in esecuzione della propria deliberazione 24 novembre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Val Rezzo »;
Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Como, con deliberazione in data 17 dicembre 1928, adottata coi poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Rezzo-Cavargna, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Val Rezzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **940**.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 264.
Riunione dei comuni di Militello Rosmarino, Sant'Agata di Militello e San Marco d'Alunzio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Sant'Agata di Militello ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Militello Rosmarino, Sant'Agata di Militello e San Marco d'Alunzio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sant'Agata di Militello ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 77. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **941**.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. 263.
Riunione dei comuni di Loreo e Rosolina in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Loreo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Loreo e Rosolina sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Loreo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 76. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **942**.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 265.
Riunione dei comuni di Gagliole e Castelraimondo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelraimondo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gagliole e Castelraimondo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelraimondo ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 78. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 943.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 266.

Riunione dei comuni di Lisio e Viola in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Viola ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lisio e Viola sono riuniti in unico ente con denominazione e capoluogo « Viola ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 79. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 944.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1929, n. 285.

Aggregazione dei comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto al comune di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono aggregati a quello di Pesaro.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 100. — FERZI.

Numero di pubblicazione 945.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 286.

Riunione dei comuni di Apiro e Poggio San Vicino in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Apiro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Apiro e Poggio San Vicino sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Apiro ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 101. — FERZI.

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1929, n. 287.

Modificazione della denominazione del comune di Renate in quella di « Renate-Veduggio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il Nostro decreto 8 novembre 1928, n. 2665, col quale i comuni di Renate e Veduggio sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Renate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Renate, in provincia di Milano, è modificata in « Renate-Veduggio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 102. — FERZI.

Numero di pubblicazione 947.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. 288.

Riunione dei comuni di Funés e Tiso in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Funés ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Funés e Tiso sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Funés ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 103. — FERZI.

Numero di pubblicazione 948.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 332.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Montecastello e Pavone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 agosto 1928, n. 2108, col quale i comuni di Montecastello e Pavone sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Pietra Marazzi;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pietra Marazzi, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Montecastello e Pavone;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Montecastello e Pavone sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 141. — FERZI.

Numero di pubblicazione 949.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 333.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellar Guidobono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1981, col quale il comune di Castellar Guidobono è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Viguzzolo;

Vista la deliberazione del podestà di Viguzzolo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castellar Guidobono;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castellar Guidobono è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 142. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **950.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **334.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Arnaz.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1680, col quale il comune di Arnaz è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Verres;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Verres, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Arnaz;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Arnaz è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 143. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **951.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. **335.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Avise.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 342, col quale il comune di Avise è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Arvier;
Vista la deliberazione del podestà di Arvier rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Avise;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Avise è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 144. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **952.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **336.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castrezzone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1511, col quale il comune di Castrezzone è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Muscoline;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Muscoline, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castrezzone;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castrezzone è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 145. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 953.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. 337.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pieve Delmona ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gadesco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 868, col quale i comuni di Gadesco e Pieve Delmona venivano riuniti in un solo Comune denominato Gadesco Pieve Delmona;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Gadesco Pieve Delmona funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale della sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pieve Delmona è soppresso, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gadesco è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Gadesco Pieve Delmona.

Tale ufficio avrà sede a Cà dei Mari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, *foglio* 146. — FERZI.

Numero di pubblicazione 954.

REGIO DECRETO 4 marzo 1929, n. 330.

Rinnovazione delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere e segni caratteristici dei nuovi titoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1911, n. 1287, con cui fu disposto il cambio delle obbligazioni per i lavori di sistemazione del Tevere, emesse in forza del R. decreto 21 novembre 1894, n. 522, a saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori, e quote a tutto l'esercizio finanziario 1894-1895 della 4ª serie dei lavori predetti, e furono anche stabiliti i segni caratteristici dei nuovi titoli;

Visto che, col pagamento degli interessi scaduti al 1° gennaio 1929, le obbligazioni predette sono rimaste sprovviste di cedole;

Ritenuto occorra addivenire al cambio di tali obbligazioni con altre munite di una nuova serie di cedole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le obbligazioni del Tevere emesse in forza del R. decreto 21 novembre 1894, n. 522, saranno cambiate con altre obbligazioni di eguale capitale nominale.

Le nuove obbligazioni saranno emesse con decorrenza dal 1° gennaio 1929, e cioè con la prima cedola avente la scadenza 1° luglio 1929, e frutteranno, come le precedenti, l'interesse del 5 per cento annuo, pagabile il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, a semestri scaduti, presso le sezioni di Regia tesoreria del Regno.

Le obbligazioni stesse avranno annessa una serie di 32 cedole distinte coi numeri ordinali, in continuazione a quelli delle cedole rilasciate con le obbligazioni precedentemente emesse, e cioè dal n. 69 pel semestre al 1° luglio 1929, fino al n. 100 pel semestre al 1° gennaio 1945.

Art. 2.

Le nuove obbligazioni avranno lo stesso numero d'iscrizione di quelle vigenti al 1° gennaio 1929, e saranno stampate su carta filigranata bianca, la cui filigrana presenta, nel corpo del titolo, una cornice a greca racchiudente la leggenda « Debito Pubblico » e lateralmente, lungo le serie delle cedole, due fascie ornate pure a greca.

Art. 3.

Le obbligazioni comprendono il corpo del titolo, di forma rettangolare, e le cedole, disposte su due colonne, a destra e a sinistra del titolo stesso, comprendenti rispettivamente 15 e 17 cedole.

La parte anteriore del corpo principale del titolo presenta, in alto, a grandi caratteri le leggende: « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e « Lavori del Tevere », e fra di esse lo stemma dello Stato.

Seguono altre indicazioni relative alla destinazione del ricavo del debito, alla creazione e all'ammortamento delle obbligazioni; e poi le indicazioni relative al numero d'iscrizione, al valore nominale, all'interesse annuo e semestrale, al godimento e alla data di emissione.

In basso il titolo porta impresse a stampa, mediante facsimile, le firme del direttore generale « Ciarrocca », del capo divisione « Sinibaldi » e del rappresentante la Corte dei conti « Raffo ».

La lista di separazione del titolo dalla matrice è formata dalla leggenda « Debito Pubblico » a caratteri corsivi intrecciati, di colore verde oliva, posta fra due fregi dello stesso colore.

Sulla matrice sono riportate le caratteristiche essenziali del titolo.

Sopra ciascuna cedola sono stampate le indicazioni relative al debito, il numero distintivo dell'obbligazione cui la cedola appartiene, la rispettiva scadenza e l'importo dell'interesse semestrale. Ogni cedola reca inoltre l'indicazione delle leggi 15 aprile 1866 e 2 luglio 1890 e del R. decreto 21 novembre 1894 e, su apposito spazio in bianco, un piccolo bollo a secco, con le parole « Debito Pubblico - Regno d'Italia ».

Completano la stampa della parte anteriore delle obbligazioni quattro fascie ornate parallele, delle quali due separano il corpo del titolo dalle serie laterali delle cedole, e le altre due limitano esternamente le cedole stesse. Dette fascie recano ciascuna, in caratteri intrecciati maiuscoli corsivi, la

leggenda « Debito Pubblico - Obbligazioni per la sistemazione del Tevere ».

Le cornici, lo stemma e le leggende della parte anteriore delle obbligazioni sono stampate in colore bruno cupo; le cedole e le due fascie di separazione tra il corpo del titolo e le cedole sono su fondo verde oliva.

Art. 4.

Il verso del corpo principale del titolo è occupato, nella parte superiore, dalla tabella di ammortamento a stampa, e, nella parte inferiore, dalla figura allegorica del fiume Tevere, racchiusa in una cornice, ornata agli angoli con quattro teste di lupa e fregi.

Sul verso le cedole sono stampate su fondo bianco e, oltre la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia », recano l'indicazione del numero d'iscrizione del titolo e della scadenza semestrale degli interessi.

In corrispondenza delle quattro fascie parallele della parte anteriore, figurano sul verso delle obbligazioni altrettante fascie ornate, di colore turchino.

La tabella d'ammortamento, la vignetta raffigurante allegoricamente il fiume Tevere e le leggende delle cedole, sono stampate sul verso in colore bruno cupo.

Art. 5.

Un modello in doppio esemplare delle obbligazioni di cui al presente decreto, munito del fac-simile delle tre firme, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, sarà depositato, insieme col decreto stesso, negli Archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 139. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. avv. Umberto Mari a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Bologna;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. avv. Umberto Mari a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Bologna.

Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(828)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1929.

Approvazione delle tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1929 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1929 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo, del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 15 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

2

Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
I	Aosta	1.95	0.43	3
	Torino	1.95	1.16	5
	Cuneo	1.29	0.66	3
II	Novara	2.90	1.55	5
	Vercelli	2.89	2.56	7
	Alessandria	2.56	2.39	7
	Pavia	2.15	2.60	7
III	Imperia	4.04	1.54	5
	Savona	2.95	1.55	5
	Genova	2.95	0.94	3
	Spezia	5.40	2.84	7
	Massa	6.16	1.96	5
IV	Varese	4.62	3.26	9
	Como	6.84	3.61	9
	Milano	2.28	4.25	11
	Bergamo	5.40	3.60	9
V	Sondrio	13.58	1.85	5
	Brescia	4.87	3.72	9
	Cremona	1.46	2.73	7
	Mantova	1.45	2.15	7
VI	Bolzano	4.69	0.62	3
	Trento	4.68	1.01	5
	Verona	2.40	2.29	7
VII	Vicenza	2.34	1.90	5
	Padova	1.81	2.22	7
	Rovigo	1.15	1.71	5
VIII	Belluno	4.64	0.67	3
	Treviso	2.20	1.98	5
	Venezia	2.09	1.59	5
	Udine	1.87	0.97	3
	Gorizia	2.77	0.74	3
IX	Trieste	5.61	1.74	5
	Pola	4.42	1.26	5
	Fiume	6.19	1.18	5
X	Piacenza	2.03	1.17	5
	Parma	1.93	1.22	5
	Reggio Emilia	2.44	2.27	7
	Modena	2.90	2.39	7

Segue: **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
XI	Ferrara	1.74	1.82	5
	Bologna	2.97	2.97	7
	Ravenna	1.70	2.11	7
	Forlì	5.42	3.26	9
XII	Pistoia	3.76	2.21	7
	Lucca	3.79	1.61	5
	Pisa	2.97	1.01	5
	Firenze	4.13	1.97	5
	Livorno	4.91	4.55	11
XIII	Arezzo	8.06	2.94	7
	Siena	5.44	1.63	5
	Grosseto	4.39	0.84	3
XIV	Pesaro	7.39	2.99	7
	Ancona	5.49	4.22	11
	Macerata	3.98	1.65	5
	Ascoli	5.02	2.30	7
	Zara	2.39	0.65	3
XV	Perugia	8.15	3.23	9
	Terni	8.27	2.74	7
	Viterbo	2.35	1.12	5
	Rieti	2.90	0.79	3
	Roma	2.39	1.39	5
XVI	Teramo	2.82	0.83	3
	Aquila	6.26	1.27	5
	Pescara	3.21	1.56	5
	Chieti	4.04	1.84	5
XVII	Campobasso	2.69	0.80	3
	Benevento	2.57	1.49	5
	Avellino	1.82	0.99	3
XVIII	Frosinone	2.01	1.16	5
	Napoli	1.16	4.51	11
	Salerno	2.51	1.28	5
XIX	Potenza	5.57	0.90	3
	Matera	4.79	1.18	5
XX	Foggia	1.35	0.70	3
	Bari	2.56	2.18	7
	Brindisi	1.49	1.07	5
	Taranto	1.35	0.74	3
	Lecce	1.27	0.92	3

Segue : **Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.**

1	2	3	4	5
Numero d'ordine	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalenti nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno*, al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22 lett. *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1839).	Massimi di contributi per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
XXI	Cosenza	3.78	0.73	3
	Catanzaro	3.46	0.90	3
	Reggio Calabria	3.81	1.16	5
XXII	Palermo	1.98	1.27	5
	Trapani	2.07	1.21	5
	Agrigento	2.72	1.09	5
	Caltanissetta	2.60	0.94	3
XXIII	Messina	2.37	1.01	5
	Enna	3.05	1.31	5
	Catania	3.13	2.40	7
	Siracusa	0.91	0.73	3
	Ragusa	0.89	0.45	3
XXIV	Cagliari	3.57	0.59	3
XXV	Sassari	2.45	0.42	3
	Nuoro	3.09	0.32	3

Il Ministro per l'economia nazionale : MARTELLI.

(802)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1929.

Deroghe transitorie alla applicazione dell'articolo 45, comma 5°, del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, per quanto riguarda la distanza delle concimaie dalle abitazioni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 45, comma 5°, del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;

Considerata la opportunità di derogare transitoriamente, per necessità contingenti, ai limiti prescritti dal comma suddetto per quanto riguarda la distanza delle concimaie dalle case di abitazione;

Visto l'art. 58 del predetto regolamento generale per l'igiene del lavoro;

Decreta :

Per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a deroga dell'art. 5, comma 5°, del regolamento generale di igiene del lavoro, la distanza normale delle concimaie dalle case di abitazione è ridotta a dieci metri qualora le stalle abbiano capacità non superiore a venti capi grossi di bestiame, ovvero formino un sol corpo con le case stesse.

Restano fermi negli altri casi i limiti normali stabiliti dall'art. 45, comma 5°, del predetto regolamento.

Roma, addì 11 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro : MARTELLI.

(826)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1928.

Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il suo decreto in data 31 maggio 1928 col quale vengono fissati i termini di apertura e di chiusura dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica per la occupazione effettiva delle oasi sul 29° parallelo, agli effetti della concessione dei distintivi di onore di mutilato e di ferito in guerra, della concessione delle medaglie commemorative col motto « Libia » e della attribuzione delle pensioni privilegiate di guerra;

Considerato che oltre il 30 giugno 1928, termine fissato col decreto di cui sopra, altre operazioni si sono svolte nei territori delle due Colonie, da doversi ritenere, per la loro importanza e contiguità, seguito e conseguenza delle operazioni militari precedenti;

Considerato che nella compilazione del decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1928 riassuntivo dei vari cicli d'operazioni svoltesi in Libia dal 1° gennaio 1922 al 2 dicembre 1926 venne omesso il fatto d'armi di Bir Tarsin (Tripolitania, 26 maggio 1925) il quale, benchè isolato, per l'importanza e le finalità della operazione militare di cui fu epilogo, riveste tutti i caratteri di una operazione militare di grande polizia coloniale;

Di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1928-V;

Decreta:

Art. 1.

I cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale di cui al decreto Ministeriale in data 31 maggio 1928 - Anno VI, iniziatosi in Tripolitania il 1° dicembre 1927 ed in Cirenaica il 2 gennaio 1927, si intendono chiusi alla data 31 agosto 1928 anzichè alla data 30 giugno 1928.

Art. 2.

Il fatto d'arme di Bir Tarsin (Tripolitania), avvenuto il 26 maggio 1925, è considerato alla stessa stregua dei fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni militari di grande polizia coloniale, agli effetti:

a) del distintivo d'onore di ferito e di mutilato di guerra;

b) della croce al merito di guerra;

c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le colonie: FEDERZONI.

p. *Il Ministro per la guerra*: GAZZERA.

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(827)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 13391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Guido Lucich, nato a Fiume il 10 gennaio 1903 da Alessandro e da Silvia Schiavon, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Luciani ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Guido Lucich è ridotto nella forma italiana di « Luciani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(700)

N. 13759.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor dott. Salvatore Samanich, nato a Fiume il 23 marzo 1897 da Giacinto e da Antonia Miloevich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Samani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor dott. Salvatore Samanich è ridotto nella forma italiana di « Samani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Petrich Felicita, nata a Fiume il 21 maggio 1898, moglie;
Livia, nata a Fiume il 29 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(701)

N. 10998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Grahor, nato a Dolegna il 22 ottobre 1886 da Giovanni e da Giovanna Cekada, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gracco ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Grahor è ridotto nella forma italiana di « Gracco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rupnik, nata a Dolegna il 29 gennaio 1886, moglie;

Maria, nata a Dolegna il 21 febbraio 1909, figlia;

Giovanni, nato a Dolegna il 16 settembre 1910, figlio;

Angela Stefania, nata a Dolegna il 24 dicembre 1911, figlia;

Rosina, nata a Dolegna il 21 febbraio 1914, figlia;

Gisella Giovanna, nata a Dolegna il 17 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(702)

N. 13965.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Mario Marianovich, nato a Fiume il 16 luglio 1898 da Vincenza Marianovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Mariani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Maria Marianovich è ridotto nella forma italiana di « Mariani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvia Udovich, nata a Fiume l'8 novembre 1906, moglie;

Giuliana Vincenza, nata a Fiume l'11 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Ministeriale 4 febbraio 1929 - Anno VII, riguardante l'istituzione del campo di fortuna di Saliceto, alle parole « in provincia di Cuneo » sostituire le seguenti: « in territorio del comune di Alseno, provincia di Piacenza ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.58	Belgrado	33.60
Svizzera	367.45	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.705	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.65	Norvegia	5.092
Spagna	290 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.102
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schilling)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70.58
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.45
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75.05
Oro	368.35		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 69.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 marzo 1929 - Anno VII

Francia	74.62	Belgrado	33.60
Svizzera	367.43	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.703	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.652	Norvegia	5.095
Spagna	288.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	70 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.10
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.95
Oro	368.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.